

## CONGEDI PARENTALI

### PERMESSI RETRIBUITI

**D.P.R. 21 luglio 2000 n.278**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'[articolo 4 L. 8/3/00 n. 53](#), concernente congedi per eventi e cause particolari

#### QUANTI GIORNI?

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a **tre giorni** complessivi di permesso retribuito **all'anno** in caso di **decesso o di documentata grave infermità** del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

#### COME RICHIEDERLI?

Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.

I giorni di permesso **devono essere utilizzati entro sette giorni** dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

**Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.**

#### COME UTILIZZARLI?

Nel caso di grave infermità dei soggetti previsti dal decreto legge, la lavoratrice o il lavoratore **possono concordare** con il datore di lavoro, **in alternativa** all'utilizzo dei giorni di permesso, **diverse modalità di espletamento** dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; **dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente**

**te non inferiore ai giorni di permesso** che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, vedi documentazione a pag.4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate **deve avere inizio entro sette giorni** dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

# CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

## PERMESSI NON RETRIBUITI

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, **un periodo di congedo per gravi motivi**, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del C.C. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

### QUANTI GIORNI?

Il congedo di cui al presente articolo **può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa**. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore.

### COME UTILIZZARLI?

Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

### PER QUALI MOTIVI?

**Per gravi motivi si intendono:**

- a) **le necessita' familiari** derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
- b) le situazioni che comportano **un impegno particolare del dipendente** o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
- c) le situazioni di **grave disagio personale**, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- d) **le situazioni**, riferite ai soggetti previsti ad esclusione del richiedente, **derivanti dalle** patologie previste:

### PER QUALI PATOLOGIE?

**Patologie previste:**

- 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

# CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

## COME RICHIEDERLI?

### Domanda dipendente e risposta datore di lavoro

Il datore di lavoro e' tenuto, **entro dieci giorni dalla richiesta del congedo**, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. **L'eventuale diniego**, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo **devono essere motivati** in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. **Su richiesta del dipendente**, la domanda deve essere **riesaminata nei successivi venti giorni**. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.

## CONDIZIONE PARTICOLARE

Il congedo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti previsti, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta e' riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro e' tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

## CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

### Contratti a tempo determinato

Fermo restando quanto stabilito dal punto precedente, **in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato** il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto e' stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al riquadro precedente.

## RIENTRO ANTICIPATO

Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato e' richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.

**PERMESSI PER ADOZIONI / ASSISTENZA A PERSONE CON O SENZA HANDICAP sono previsti dalla legge dell' 8 marzo 2000 n.53 sui Congedi Parentali.**  
Per chi volesse saperne di più è disponibile a richiesta il volume **CONGEDI PARENTALI**

## DOCUMENTAZIONE

La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi retribuiti per grave infermità (vedi pag.1) o dei congedi per le patologie (vedi pag.2), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie, deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo per i motivi previsti a pag.2 lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.

Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa come previsto a pag.1 (COME UTILIZZARLI), il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione come previsto sopra. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo sottoscritto (vedi pag.1). Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento.

## FAC-SIMILE DOMANDA

(permessi retribuiti art.4 L.53/2000 per grave infermità)

Spett.le  
Credito Emiliano S.p.a.  
Ufficio del Personale

Oggetto: permesso retribuito ai sensi art.4 L 8/3/2000 n.53

Il sottoscritto ..... dipendente di codesto Istituto presso la DIP/UC ..... chiede di usufruire nel periodo dal ..... al ..... di n. .... giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art.4 della L. 7/3/2000 n.53 per grave infermità del \* ..... come risulta dal certificato del Servizio Sanitario Nazionale allegato.

Distinti saluti

Data e luogo

Firma dipendente

\*(indicare grado di parentela, cognome e nome)

**NOTA: nel certificato del SSN deve essere specificato che l'infermità ricade nei casi previsti dalla legge citata in oggetto**